

Traccia per l'audizione al Senato (15 dicembre 2011)

Per me è un grande onore poter fornire alcune personali osservazioni sul tema della riforma fiscale.

1. In verità, - e purtroppo, perché la situazione non è molto cambiata, semmai peggiorata, - in gran parte potrei riportarmi a quanto ebbi a dire il 13 luglio 1989 nel corso di una audizione dinanzi alla V Commissione permanente del Senato, congiunta alla V Commissione permanente della Camera dei Deputati, presieduta dal compianto Senatore prof. Beniamino Andreatta concernente l' "attività conoscitiva preliminare dell'esame del documento di programmazione economico-finanziario relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990-1992." Allora dicevo che la nostra finanza pubblica, specialmente per quanto riguarda il prelievo dei tributi, "in questi ultimi 20/25 anni è stata improvvisata secondo le esigenze del momento.

"Credo sia il momento di ridisegnare il nostro sistema tributario. L'attuale sistema poggia sulla legge delega del 1971, che a sua volta era frutto degli studi prodotti in un periodo precedente e immediatamente seguente il secondo conflitto mondiale.

"Si tratta quindi di un sistema vecchio e diventato vetusto; un sistema basato su una economia quasi prevalentemente agreste, o certamente all'inizio della attività industriale, nella quale non si pensava ancora addirittura al terziario, nella quale non si teneva conto della internazionalità delle imprese.

"Abbiamo avuto, ed abbiamo tuttora, norme che penalizzano l'attività internazionale e che ci fanno trovare in grosse difficoltà nella concorrenza mondiale e questo per una forza di trascinarsi della nostra legislazione nel periodo dell'autarchia..."

Osservo che tuttora mancano convenzioni contro le doppie imposizioni con Paesi con i quali si potrebbero sviluppare relazioni economiche e particolarmente nell'America latina, e così Colombia, Perù e Venezuela (quelle con l'Argentina ed il Brasile sono vetuste). In tali paesi mancano anche le nostre banche, essenziali per i nostri esportatori.

E nel 1989 dicevo: "abbiamo avuto i mille provvedimenti dal 1973 al 1986, anch'essi sempre nell'ansia di reperire gettito necessario..."

"Si era pensato che con il testo unico del 1986 la nostra legislazione fosse ormai consolidata ed invece negli ultimi mesi abbiamo avuto una preparazione legislativa convulsa, fatta di decreti, decreti bis e norme approvate pur nella consapevolezza della loro erroneità..."

In considerazione del permanere di questo stato di cose con legge 7 aprile 2003, n. 80, il Governo fu delegato (art. 2) ad attuare la riforma del sistema fiscale, ed in particolare (art. 3) per la codificazione entro breve termine (prorogabile di venti + venti giorni!), ma anche questa non è stata attuata!

E' pendente dinanzi la Camera il disegno di legge, presentato dal già Ministro della Economia, Prof. Giulio Tremonti, che all'art. 1 prevede la "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. Codificazione".

E' una speranza che si rinnova dal 1942, allorquando (dicembre) i prof. Ezio Vanoni e Sergio Steve presentarono al Ministro Thaon di Revel i "principi" per una codificazione.

Le doglianze, modeste da parte mia, sono suffragate dalla universalità degli esperti, degli studiosi, dei politici e risalenti agli anni 1950 quando Luigi Sturzo nell' "Appello ai liberi e forti" sul fiscalismo scriveva "nessuno può negare che l'Italia abbia il privilegio di essere ridotta ad un cumulo di leggi, di diversa origine e regime, spesso sorpassati ed incoerenti... Abbiamo una legislazione complicata e succinta, spesso del caso per caso; non poche volte del caso demagogico e di profitto più o meno individuato, così da mancare un punto di orientamento per guardare dentro la voluminosa raccolta delle leggi, dei regolamenti e delle circolari".

*** **

2. La fiscalità, e le battaglie in merito alla stessa, ha sempre pervaso la vita degli uomini da quando è iniziato il convivere sociale. Da una documentazione storica risalente al 4000 A.C. allorquando, nella regione dello Shumer, una distesa fertile fra il Tigri e l'Eufrate (oggi Iraq), vigeva un sistema di tassazione assai vessatorio: secondo quanto risulta da segni cuneiformi su argilla dissepoliti a Lagash, vigeva il detto: "Puoi avere un Signore, puoi avere un Re, ma l'uomo di cui aver paura è l'esattore delle imposte". Gli esattori furono sgozzati, non furono più raccolti i tributi necessari anche per la difesa ed il territorio fu occupato dal nemico.

Nella vita dei popoli la fiscalità è sempre stata un elemento essenziale, determinando i loro assetti politici: è nata la democrazia con la Magna Carta *no taxation without representation*, il fulcro della rivoluzione francese fu la lotta contro i privilegi fiscali della nobiltà e del clero, la rivoluzione americana fu sospinta dalla contestazione per i *custom duties* imposti dal Regno Unito. Il fisco è tuttora il fulcro di lotte fra classi che fanno vacillare i governi: ne è un attuale esempio la lotta fra "ricchi" propensi a mantenere le agevolazioni ed alla introduzione di un *flat tax*, e "poveri" nella quale si dibatte il presidente Obama e questo un po' ovunque, compresa l'Italia.

Ma la fiscalità, oltre alle interferenze nella politica, può avere effetti devastanti nella economia.

E di questo ne paga le conseguenze il nostro Paese: secondo le analisi annuali della *World Bank (Economy Rankings)* per quanto concerne *Ease of doing business*, nell'indagine per il 2011 condotta per 183 Stati, l'Italia in classifica è all'ottantesimo posto e per quanto riguarda il *Paying taxes* al centoventottesimo (e peggio ancora per *en-forcing contracts*, e cioè la giustizia al 157°): sorpassata da molti Paesi del terzo mondo!

Ho intrapreso una ricerca per verificare se non si possono apportare delle correzioni (ma ho il timore che lo scarto sia modesto): di recente il direttore del Servizio fiscale della Russia Mikhail Mishustin si è doluto che nella predetta classifica per l'assetto fiscale il suo Paese

sia stato classificato al 105 posto (noi al 128!) e si propone di intervenire per esaminare metodologia e calcoli.

Evidentemente, a prescindere dalla classifica della *World Bank* ci dobbiamo impegnare in una verifica, lo stato attuale è di assoluto scoraggiamento agli investimenti non solo stranieri (da trentanni mancano se non per la distribuzione di loro prodotti), ma anche italiani.

Tanti sono i fattori di questa tragica negatività. Vediamo di individuarne alcuni.

*** **

3. Pressione fiscale e sperequazione

Siamo attorno al 50% del PIL, ormai la più elevata di Europa, anche dei paesi del Nord, e forse del mondo. Ma attenzione: la percentuale di imposte è calcolata sul reddito nazionale effettivo, comprensivo anche del mercato nero (10% e forse più), e quindi già per questo dovrebbe essere innalzato di almeno dieci punti. E non basta giacché è una percentuale... alla "Trilussa"!

Considerate le evasioni ed i regimi con aliquota al di sotto del 50% (come redditi di società e redditi di capitale), altri di certo subiscono prelievi ancora maggiori; e spesso non sul reddito effettivo, ma su un reddito determinato secondo criteri puramente fiscali e quindi maggiore in quanto non sono ammesse molte deduzioni e molte spese.

Vi è un ulteriore conseguenza: i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi rispecchiano una situazione economica ben differente dalla realtà, determinata non dalla evasione ma dal legislatore, per cui sono da auspicare interventi anche per evitare sperequazioni. Alcuni esempi:

a) si hanno proventi che non sono da inserire nella dichiarazione dei redditi in quanto assoggettati a tassazione secca, alla fonte, come per i redditi di capitali tassati al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Sarebbe opportuno, e non solo per ragioni di raffronto emulativo, ma anche al fine di far emergere proventi, eventualmente non tassati, che hanno determinato il capitale investito e

quindi prevedere l'obbligo di indicare in dichiarazione redditi tassati alla fonte in via definitiva. In futuro, come è previsto in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni, si potrebbe disporre che l'ammontare di tali redditi, già tassati, concorrano alla determinazione dell'aliquota progressiva applicabile sul resto.

b) Una attenzione particolare dovrebbe essere destinata alle società di "comodo", ma di comodo... effettivo. Molti si stupiscono di non trovare nella lista dei contribuenti personaggi di notoria capacità economica, spesso ottenuti con intermediazioni, interessenze, vari incarichi o partecipazioni in affari più o meno leciti. Ma questi non appaiono perché sono solitamente inscatolati in società di capitali (soprattutto società a responsabilità limitata) che sono migliaia. In sostanza sono società individuali, che certo non rispondono agli scopi propri delle società di capitale (acquisizione di capitali dal mercato momento e limitazione del rischio).

Si potrebbe prevedere una disciplina propria per tali società con trasparenza nei confronti dei soci così come avviene per le società di persone. Il discrimine per la tassazione per trasparenza potrebbe quindi essere dimensionale, legato a un livello minimo di fatturato o dipendenti, anche se, come ho detto, il criterio migliore potrebbe essere quello del numero di soci. D'altra parte la dottrina che ha studiato il tema ha sempre giustificato l'imposizione delle società come facilitazione della riscossione, per il travaglio che comporterebbe riscuotere il reddito prodotto in forma associata dalle società a capitale diffuso. Ma questo evidentemente non vale per le società a ristretta base azionaria. E il prelievo per trasparenza sarebbe ancor più giustificato se si considera che l'Irpef è ormai ridotta a brandelli dai regimi sostitutivi e trasformata in un'imposta sui soli redditi da lavoro. Quando le società di fatto nascondono redditi di lavoro dei soci è dunque opportuno che sia applicata l'aliquota marginale progressiva Irpef, piuttosto che l'Ires, cui solo eventualmente e a discrezione del socio si aggiunge il prelievo sui dividendi.

L'uso di siffatte società è forse un caso di "abuso del diritto" e quindi sarebbe bene che il legislatore anticipasse i tempi onde evitare dispendio di energie.

Con quanto sopra si ricupererebbero effetti benefici, non solo in termini di gettito, ma anche di buona immagine della fiscalità, e per evitare distorsioni nei comportamenti. E così avviene ogni qualvolta la dichiarazione dei redditi è dato rilevante per classifiche inerenti a borse di studio, assegnazione di alloggi ed altre provvidenze assistenziali.

*** **

4. Incertezza

Già Adamo Smith, nella sua “Ricchezza delle Nazioni”, indicava come elemento essenziale per un valido sistema tributario la certezza. Questa, pur essendo stata una delle basi dello statuto dei diritti del contribuente (legge 2000, n. 312), manca nel nostro sistema ed è forse uno dei fattori che più scoraggiano gli investitori stranieri. L’incertezza è sovrana:

a) nella legislazione statale, in continuo gettito (spesso in violazione dello statuto del contribuente, talvolta con disposizioni retroattive come potrebbe avvenire con la prospettiva di questo Governo di aggravio della tassazione dei beni a suo tempo “scudati”; comprendiamo l’urgenza di legiferare in poche ore il decreto dell’altro giorno, ma esso non è certo esempio di buona tecnica legislativa: gran parte dei testi è più appropriata come relazione e norme di regolamenti), sovrapposizioni di leggi e decreti e spesso con centinaia di commi (come nella finanziaria), anziché articoli, perché approvati d’urgenza con la fiducia. Sovente con delega agli organi amministrativi che per natura non sempre sono imparziali.

Si intrecciano normative comunitarie, regionali, provinciali e comunali. Occorre riconoscere l’impegno e la capacità dell’Agenzia delle entrate a suggerire chiarimenti ancora prima che se ne occupi la dottrina disorientata.

Il prodotto legislativo è pessimo e d’altronde le assemblee non sono in grado di legiferare in modo appropriato in un settore tanto difficile, anche tecnicamente, e comunque i voti di fiducia impediscono appropriate formulazioni.

Nel 1989 auspicavo la istituzione di un apposito organismo come può insegnarci l'esperienza straniera e fra queste quella degli Stati Uniti ove esiste un organismo (*Joint Committee on Taxation*) che a tempo pieno fa ricerca e collabora con il Congresso per la ricerca e la redazione delle leggi, preoccupandosi anche degli effetti che determineranno con la loro applicazione.

Consapevoli della urgente necessità di procedere nella codificazione, e per primo della normativa di principi formali uniformi per tutti i tributi un gruppo di professori universitari, da tre anni (da ultimo nell'ambito del CNEL, come ne ha dato conoscenza il presidente Antonio Marzano, nel corso della audizione con un allegato documento, erroneamente attribuito all'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani), sta ultimando un progetto sui contenuti formali con l'articolazione in cinque libri e precisamente:

- il libro primo: dedicato agli obblighi non patrimoniali dei privati (scritture contabili, dichiarazioni, ecc.);
- il libro secondo: contenente la disciplina delle funzioni amministrative (funzione conoscitiva, interpellì, controlli, atti dell'amministrazione, attività di riesame e di accertamento, di accertamento con adesione, ecc.);
- il libro terzo: sanzioni;
- il libro quarto: contenzioso tributario;
- il libro quinto: riscossione.

b) Incertezze nella giurisprudenza e per prima quella della Cassazione, anche a causa della mole di lavoro che le viene indebitamente addossata (siamo oltre le 40.000 sentenze all'anno!): questa dovrebbe svolgere la funzione monofilattica, ed invece numerose sono le sentenze, anche ravvicinate nel tempo, che sono contrastanti e quindi disorientanti.

L'incertezza si è accresciuta con le sentenze del 2008 che hanno ritenuto colpire fenomeni di elusione attraverso l'"abuso del diritto", incerto nei suoi confini. Qualora, nell'interpretazione delle leggi e dei negozi, ai fini fiscali, dovesse prevalere l'aspetto

economico su quello giuridico, come si sta dilagando al livello degli Uffici, è urgente adottare opportuni strumenti procedimentali. Se da un lato vi sono “operazioni”, se così vogliamo nobilitarle, che certamente, pur inserendosi negli interstizi della legge, ripugnano e devono essere contrastate, l’incertezza arrecata dall’estensione delle contestazioni di abuso del diritto può essere nociva dello stesso sviluppo: operazioni sane, con finalità economiche evidenti, rischiano di incontrare l’obiezione degli uffici, governati dal *budget* più che dall’art. 97 della Costituzione. E mi riferisco, per citare un esempio dei tanti, ai riasseti delle imprese familiari, dove talvolta si ritiene che le più che valide ragioni (extra fiscali) che muovono i proprietari a riorganizzare una società non siano opponibili al Fisco. D’altro canto preoccupa anche il diffondersi di questa incertezza anche ad altri rami del diritto, come quello penale, che sconta le pecche del sistema tributario e sempre di più lo farà se proseguirà la tendenza di affiancare la repressione penale all’azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Dall’estero ci guardano con preoccupazione e gli investitori latitano, anche se le occasioni non mancherebbero. Urge quindi una codificazione definitiva della clausola di contrasto all’abuso del diritto, che superi i limiti dell’art. 37bis del D.P.R. 600/1973, coniugando il compromesso tra gli artt. 3 e 53 e l’art. 23 della Costituzione e risolvendo finalmente la questione della sanzionabilità (o meno), amministrativa e penale, dell’abuso del diritto tributario. Negli Stati Uniti è stato fatto di recente. In Germania l’applicazione della clausola generale antielusiva non comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative essendo recuperati il debito tributario e gli interessi moratori.

c) Problemi derivano anche dalle sperequazioni e discriminazioni attuate dal nostro stesso legislatore: una per molte, la tassazione dei dividendi percepiti dai fondi di investimento esteri, quando quelli italiani sono invece ormai esenti dal prelievo. In questo contesto, tanto più a fronte della concorrenza globale, come possiamo sperare in una ripresa degli investimenti esteri?

Ma anche in relazione ai flussi di capitale verso l'estero non siamo al passo, nonostante sia all'estero che i nostri imprenditori giocheranno la partita della crescita nei prossimi anni; per fare anche qui un esempio, l'art. 18 del tuir nega alle persone fisiche socie "non qualificate" residenti in Italia di società residenti all'estero la fruizione del credito per le imposte estere ex art. 165 tuir, con conseguente doppia imposizione e difficoltà di investire all'estero.

Sarebbe auspicabile l'istituzione di un Testo Unico della Fiscalità Finanziaria che consenta di fornire un approccio sistematico al regime tributario applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria, al regime del risparmio amministrato, al risparmio gestito e agli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano e di diritto estero. E' necessario intervenire per prevedere una disciplina più organica delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, previste dal d.p.r. n. 600/1973, dal d.lgs. n. 239/1996, dal d.lgs. n. 461/1997, applicabili agli interessi, agli utili e alle plusvalenze. Tale intervento si rende ancora più opportuno alla luce del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011 che ha introdotto l'aliquota unica del 20 per cento sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria ad eccezione dei redditi rivenienti dai titoli di Stato ed equiparati soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Peraltro i decreti attuativi della l. n. 148/2011 non sono stati ancora emanati. Si condivide in ogni caso l'audizione di Banca d'Italia del 13 ottobre 2011 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e assistenziale (AC 4566) presso la Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, in cui si auspica un intervento per rimuovere il *tax deferral* per le gestioni collettive al fine di assicurare la neutralità fra investimento diretto e "intermediato" mediante la trasparenza fiscale. Tale istituto comporta l'imputazione dei proventi percepiti dai fondi, e non distribuiti, direttamente ai sottoscrittori e la tassazione in capo a questi ultimi. Tale sistema potrebbe essere accompagnato con la previsione della presunzione di distribuzione dei proventi ai fini fiscali o ad obblighi di distribuzione, come accade in taluni Paesi dell'Unione Europea.

Con riferimento alla tassazione delle imprese sarebbe auspicabile la revisione della fissazione dei coefficienti di ammortamento fiscale, che sono ancora regolati dalle disposizioni contenute nel d.m. 31 dicembre 1988, il quale serve una logica ormai obsoleta in cui non si dà adeguato rilievo ai macchinari e alle attrezzature del nuovo millennio: si tratta in particolare di beni strumentali che sono ormai caratterizzati dall'impiego di tecnologie avanzate e a rapidissima obsolescenza per cui non ha davvero senso prevedere quote di ammortamento del 10 per cento annuo. Un approccio del genere mette le imprese italiane in seria difficoltà al confronto con quelle straniere e non consente loro un adeguato ricambio strumentale: mentre i profitti generati da questi macchinari si concentrano nell'arco di uno-tre anni, il costo per il loro acquisto deve essere spalmato su cinque-dieci e anche più anni. L'esigenza di una revisione delle tabelle e dei criteri di ammortamento fiscale è quindi urgente e non più procrastinabile. Valgano come esempio i *computer*: in Germania questi beni sono ammortizzabili con una quota del 33 per cento annuo; in Italia del 20 per cento. Ancora peggiore è il confronto con il sistema inglese, che prevede coefficienti di ammortamento più elevati di quelli tedeschi. Il sistema migliore, però, sembra quello francese, che lascia al contribuente la possibilità di legare l'ammortamento fiscale alla vita utile effettiva del bene strumentale.

d) Incertezze derivano dagli interventi della Unione europea e soprattutto della Corte di Giustizia, particolarmente per l'osservanza del divieto di "aiuti di Stato" alle imprese. E così è stato con la sentenza 8 settembre 2011, C-78/08-C-80/08 Italia-Paint, sul regime fiscale delle Cooperative (con remissione al giudice nazionale) e potrà essere anche con l'iniziativa del 12 ottobre 2010 della Commissione UE che ha dato corso ad una indagine sulla legittimità delle agevolazioni fiscali, specie ICI ed IRES a favore degli enti *no profit* (dalle associazioni sportive dilettantistiche agli enti ecclesiastici) il che riguarda il mondo della società civile, uno dei nerbi del nostro Paese.

e) Incertezze ancora derivano dal contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie. Si sono fatti passi avanti con la giurisdizionalizzazione per effetto -- dopo tante incertezze nel

contrasto fra Cassazione e Corte Costituzionale – della legge 1992, n. 545. Ma la riforma deve essere completata con la previsione che i componenti le Commissioni siano Giudici professionali, a tempo pieno (auspicato dalla miglior dottrina e da autorevoli magistrati come il dott. Antonio Simone, presidente della Commissione tributaria della Lombardia (all.) e le Cancellerie siano alle dipendenze del Ministero della Giustizia e non delle Finanze (parte in causa).

Si tenga presente che il *due process of law* in materia tributaria è elemento condizionante di un sistema tributario sano ed efficiente.

Gli interventi sono urgenti anche per il prevedibile aumento dei ricorsi a seguito della innovazione in corso dal 1° ottobre 2010 per cui gli atti di accertamento hanno effetto anche per la immediata riscossione del tributo; finché la macchina tributaria non sarà a regime, con accertamenti non condivisibili del destinatario – per illegittimità o per infondatezza – i ricorsi anche in via cautelare saranno sempre più numerosi (vedi dichiarazione del Presidente Antonio Simone – all.).

Complessità

La doglianza è comune a tutto il mondo. Negli Stati Uniti, da molti indicati a modello, il codice federale per le imposte dirette ha superato le 70000 pagine, più le migliaia per la regolamentazione del *transfer price*. Per la complessità vi sono forti movimenti per la radicale modifica o addirittura abolizione della imposta sulle società: sono avanzate anche in Europa progetti comunitari per la profonda innovazione, come la istituzione delle CCCTB.

La complessità è conseguenza anche della necessità di aumentare le entrate, chiudendo le *loopholes*, per fare fronte all'aumento delle spese pubbliche conseguenza delle guerre e di miglioramento del *Welfare* specialmente nel settore sanitario. E' una caccia del gatto ai topi che cercano protezione anche grazie alla globalizzazione, ancora ricorrendo ai paradisi fiscali, che continuano ad operare (e così le Cayman Islands o il Cantone di Zug): la più

importante impresa italiana a prevalente partecipazione statale, secondo notizie di stampa, avrebbe posto la sede per le *joint venture* con Gazprom nel Cantone di Zug.

Il Ministro del Tesoro statunitense Geithner ha riferito che negli Stati Uniti gli addetti alla *compliance* sono in numero superiore agli addetti alla industria automobilistica. Eppure secondo un recente studio del CTJ (*Citizens for tax justice*) le dodici società (fra le quali Esso, Mobil, Boeing) più importanti per volume di affari, hanno un *tax rate* negativo dell'1,4% pur percependo profitti per 75 miliardi di dollari, e ricevendo sussidi fiscali per 63,7 miliardi di dollari!

E' da osservare che c'è stata poca attenzione (o impegno?) per la tassazione di gran parte dei prodotti finanziari costituiti dai derivati, il cui valore nozionale secondo il BIS (*Derivatives Market Activity in the Second half of 2010, in Quarterly Review*), era di 670 trilioni di dollari, pari a circa undici volte il prodotto lordo mondiale!!! Come è autorevolmente denunciato i derivati (specie quelli OTC) sono stati una delle principali cause del dissesto mondiale iniziato nel 2008. E' auspicabile che anche l'Italia si attivi nel tentare di disciplinare tali prodotti, ma è assai difficile introdurre norme vincolanti anche in conseguenza della globalizzazione. Ma c'è una forte resistenza da parte dei controinteressati come risulta anche dall'azione recentemente intrapresa dalla *International Swaps and Derivatives Association* e dalla *Securities Industry and Financial Markets Association* avverso le *United States Commodities Futures Trading Commission* dinnanzi la *United States District Court for the District of Colombia*.

A mio avviso occorre almeno ottenere, sarebbe impossibile imporla, la "trasparenza" attraverso la tracciabilità (non si fa forse per le uova e per la carne?).

Solo così si potrà colpire uno dei mercati più ricchi. Si dice: ma questo ridurrà il mercato; magari fosse così, perché si spingerebbe l'investimento in mezzi produttivi.

Evasione

L'evasione è il male endemico del nostro paese: vasta è la letteratura in proposito che ne ha indicato le origini e le cause, storiche, addirittura patriottiche, politiche, di costume, di

ripetuti condoni , di comportamenti di mal governo della finanza pubblica, talvolta di necessità: già Einaudi diceva che con l'osservanza delle leggi si avrebbe un eccesso di prelievo rispetto al reddito conseguito; questa era anche l'opinione pubblicamente espressa, dal presidente Silvio Berlusconi.

Sovente nelle riunioni - come mi è occorso recentemente - durante i *Venerdì di Diritto e Pratica tributaria*, invito gli astanti a segnalare chi avesse preteso la fattura per le prestazioni dell'idraulico o dell'imbianchino o dell'elettricista per lavori domestici: silenzio assoluto. In un seminario dello scorso settembre all'Università pontificia è stata auspicata, per una giusta tassazione, la maggiore considerazione dell'etica per combattere l'evasione: mi sono permesso avanzare dei dubbi anche per l'esperienza delle vicende incorse dagli istituti finanziari del Vaticano coinvolti in riciclaggio e nell'attuazione di operazioni di tangenti. Eppure nella Città del Vaticano dovrebbe imperare l'etica!: è occorsa una *summa* del Sovrano Pontefice che impone norme repressive similari a quelle vigenti in Italia.

Certo è auspicabile che i costumi degli italiani, anche in materia tributaria, siano ispirati a principi morali e di solidarietà sociale, ma purtroppo passeranno decenni e decenni di educazione per acquisirli: adoperiamoci per la introduzione di chiare norme giuridiche e per la severa osservanza.

E nel frattempo utilizziamo l'evasione nel bene, e cioè l'aver determinato un rilevante "tesoro" che secondo le stime si aggirerebbe sui 120/150 miliardi. La lotta, per trovarlo, è strenua ma l'Amministrazione finanziaria e la Polizia tributaria hanno dimostrato di saperci fare tanto che negli ultimi tre anni hanno recuperato circa 30 miliardi.

E sarebbe un valido contributo per ridurre la pressione fiscale.

Ho accennato che una delle cause dell'evasione è la pessima gestione della finanza pubblica. Nel nostro paese gli studi di diritto tributario hanno raggiunto un buon livello e la speranza è che siamo profittevoli anche per la classe politica dirigente. Mancano invece, anche nelle Università, approfonditi studi per la disciplina della spesa: a mio avviso

fondamentale per una giusta imposta è la giusta spesa, così da sfatare il detto: è più facile introdurre un tributo che tagliare le spese, specie quelle di favore.